

## UTILIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2004/2005:

### UTILIZZAZIONE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE CLASSI (COMMA 8 ART. 5 DEL CIN 25.6.2004)

*a cura di Libero Tassella, 29/6/2004*

I docenti di tutti i gradi d'istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22.11.2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, anche oltre la contrazione di 1/5 delle ore di cui al comma 5 dell'art. 2 del CNI del 25.6.2004, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente spostato o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e in subordine su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente nonché su posto di sostegno.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, i predetti docenti sono utilizzati nella scuola per iniziative arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro 5 giorni dall'individuazione della sua posizione di soprannumerarietà, l'operazione di utilizzazione si colloca nella fase prevista ai punti 13 e 28 dell'allegato 3-sequenza operativa.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.